

DECRETO MINISTERIALE

16 marzo 2000

**Recepimento della direttiva 1999/100/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore**

(G.U. n. 78 del 3 aprile 2000)

## IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto 12 giugno 1981, di recepimento della direttiva n. 80/1268/CEE del Consiglio relativa al consumo di carburante dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981;

Visto il decreto 8 maggio 1995, di recepimento della direttiva n. 93/116/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 80/1268/CEE relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive n. 92/53/CEE e n. 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, che costituisce l'ultimo testo consolidato della direttiva n. 70/156/CEE, come da ultimo

modificato dal decreto 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva n. 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999;

Vista la direttiva n. 1999/100/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 80/1268/CEE del Consiglio relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore;

## DECRETA:

## Art. 1

1. Gli allegati I e II del decreto 12 giugno 1981, come da ultimo modificato dal decreto 8 maggio 1995, sono modificati in conformità all'allegato al presente decreto.

## Art. 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, non è consentito, per motivi riguardanti le emissioni di biossido di carbonio o il consumo di carburante:

- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva n. 70/156/CEE, o
- rifiutare l'omologazione nazionale, o
- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la immissione in circolazione dei veicoli ai sensi dell'articolo 7 della direttiva n. 70/156/CEE,

se i valori relativi alle emissioni e al consumo sono stati determinati conformemente alla prescrizioni del decreto 12 giugno 1981 come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 per i veicoli della categoria M1 definiti nell'allegato II, parte A, della direttiva n. 70/156/CEE, ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2.500 kg, e a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i veicoli della categoria M1 aventi una massa massima superiore a 2.500 kg, non è consentito:

rilasciare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva n. 70/156/CEE e;

rilasciare l'omologazione nazionale, tranne in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva n. 70/156/CEE, di un tipo di veicolo, se i valori relativi alle emissioni e al consumo non sono stati determinati conformemente alle prescrizioni del decreto 12 giugno 1981 come modificato dal presente decreto.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001 per i veicoli della categoria M1 definiti nell'allegato II, parte A, della direttiva n. 70/156/CEE, ad eccezione dei veicoli della categoria M1 aventi una massa massima superiore a 2.500 kg, e a decorrere dal 1° gennaio 2002, per i veicoli della categoria M1 aventi una massa massima superiore a 2.500 kg:

non sono più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva n. 70/156/CEE, non è consentito immatricolare, vendere e immettere in circolazione i veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformità a norma della direttiva n. 70/156/CEE, salvo quando si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva medesima, se i valori relativi alle emissioni e al consumo non sono stati determinati conformemente alle prescrizioni del decreto 12 giugno 1981 come modificato dal presente decreto.

### Art. 3

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### ALLEGATO

(omissis)

